



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2122

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021.

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**MARIO TONINA
STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'articolo 79 dello Statuto prevede che la Provincia provveda al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti, tra gli altri, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e che spetta quindi alla Provincia definire i concorsi e gli obblighi nei confronti di detti enti.

L'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali, al fine di garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica e per conseguire la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa. Il medesimo articolo prevede inoltre che il mancato rispetto delle direttive agli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della l.p. n. 3/2006 incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

La legge provinciale n. 1/2005 stabilisce il limite massimo annuo dei compensi percepibili dai dirigenti delle società controllate dalla Provincia, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Con la deliberazione n. 787/2018 sono stati definiti i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia, quantificando in 155.000 euro il limite massimo del trattamento economico lordo annuo complessivo riconoscibile ai dirigenti e in 90.000 euro il limite massimo del trattamento economico lordo annuo complessivo riconoscibile ai dipendenti non dirigenti.

La legge provinciale n. 4/2004 prevede che per perseguire gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle fondazioni e delle società strumentali con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti soggetti, concernenti, tra l'altro i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e i criteri di razionalizzazione per particolari tipologie di spesa.

La legge provinciale n. 7/1997 prevede, nei confronti degli enti strumentali, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale e dispone inoltre che la Giunta, con lo strumento delle direttive, fissi i limiti al costo del lavoro, stabilisca i criteri e le modalità per il contenimento degli oneri contrattuali e definisca le modalità per il controllo delle dotazioni di personale.

Tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, con la deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019 la Giunta provinciale ha adottato le direttive sul personale degli enti strumentali della Provincia a valere l'anno 2020. Con il successivo provvedimento n. 978/2020 l'organo giuntale ha adottato disposizioni integrative alla citata deliberazione n. 1935/2019.

Per il triennio 2021-2023 la Giunta provinciale ha previsto per la Provincia una sostanziale stabilità della dotazione di personale e della relativa spesa. Conseguentemente le medesime indicazioni vengono ora estese anche agli enti strumentali, garantendo contestualmente autonomia di gestione e flessibilità organizzativa con il mantenimento del livello di spesa e il rispetto degli obblighi di finanza pubblica derivanti dalle fonti normative sopra citate.

Le direttive approvate in allegato al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, contengono disposizioni distinte per gli enti pubblici strumentali e le agenzie provinciali, per le società e le fondazioni non di ricerca e, infine, per le fondazioni di ricerca.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare le direttive sul personale degli enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con le presenti direttive sono da considerarsi superate le precedenti adottate da ultimo con le deliberazioni n. 1935/2019 e n. 978/2020;
3. di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive sul personale per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A DECORRERE DALL'ANNO 2021

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa Parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA A DECORRERE DALL'ANNO 2021.

Le direttive seguenti si applicano a:

Cassa del Trentino S.p.A.

Fondazione Franco Demarchi

Fondazione Museo storico del Trentino

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

ITEA S.p.A.

Patrimonio del Trentino S.p.A.

Trentino Digitale S.p.A.

Trentino Riscossioni S.p.A.

Trentino School of management – tsm s.cons.r.l.

Trentino Sviluppo S.p.A.

Trentino Trasporti S.p.A.

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Assunzioni di personale a tempo indeterminato:

Le società e le fondazioni procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato, escluse figure dirigenziali e di quadro, per la copertura del turn-over di personale, nel limite di un contingente di personale e di spesa complessivamente corrispondente a quello a tempo indeterminato cessato l'anno precedente. La spesa, relativamente sia alle cessazioni che alle assunzioni, dovrà essere calcolata con riferimento alla retribuzione fondamentale annua lorda teorica in godimento al personale cessato, con esclusione delle voci legate alla retribuzione individuale di anzianità e a trattamenti ad personam. Il volume di risorse derivante da queste ultime voci retributive potrà essere utilizzato o per assunzioni aggiuntive o per la concessione di

miglioramenti retributivi individuali o collettivi. In questo secondo caso si rinvia a quanto disposto al successivo punto A.2.

Le assunzioni a tempo indeterminato obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) potranno essere effettuate anche in mancanza di disponibilità di risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La società/fondazione deve dimostrare la copertura e la sostenibilità nel tempo di tale nuova spesa. Nel caso in cui tali assunzioni siano programmabili, il budget assunzioni dell'anno di riferimento deve prioritariamente essere destinato alla copertura della spesa relativa a tali assunzioni obbligatorie.

In caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere non temporaneo o straordinario, o in presenza di esigenze specifiche anche connesse a cessazioni non sostituite negli anni precedenti, le società e le fondazioni potranno essere autorizzate ad assunzioni a tempo indeterminato su richiesta motivata volta a dimostrare l'impossibilità di far fronte all'esecuzione delle attività con il personale esistente, valutata congiuntamente dalla Direzione generale, dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale e dal Dipartimento competente per materia. La spesa relativa a queste nuove assunzioni potrà essere assunta anche in deroga al budget annuale derivante dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente, ma la società/fondazione deve in tal caso dimostrare la copertura e la sostenibilità nel tempo.

Assunzioni di personale dipendente a tempo determinato

Le società e le fondazioni, senza necessità di previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, potranno procedere ad assunzioni a tempo determinato per le seguenti finalità:

- per la sostituzione di personale a tempo indeterminato assente solo a condizione che vi sia invarianza di costo a livello complessivo annuale dell'Ente;
- per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato.

Personale dirigenziale e quadro

Non possono essere previste posizioni dirigenziali e/o di quadro ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali o di quadro per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata; in particolare andrà previamente richiesta al Dipartimento competente in materia di personale la disponibilità di figure idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Nell'ambito di un budget che, a valere sul triennio 2021-2023 con entrata a regime il primo giorno dell'ultimo anno del triennio, non potrà essere superiore al due percento del costo del personale

iscritto alla voce B9 del bilancio consuntivo 2019, potranno essere autorizzate le seguenti azioni sul personale:

1. rinnovo degli accordi aziendali e/o sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, a fronte di specifiche obiettive esigenze gestionali che dovranno essere dettagliatamente motivate;
2. sviluppo di carriera/economico per specifiche professionalità in funzione delle esigenze operative aziendali.

Le proposte, aventi orizzonte temporale a valere sul triennio, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione del Dipartimento competente in materia di personale che le valuterà in collaborazione con la Direzione generale della Provincia e con le strutture provinciali interne di riferimento per ciascuna società/fondazione; queste ultime, ai fini della valutazione delle proposte, terranno conto anche del conseguimento degli obiettivi strategici attribuiti alla società/fondazione. Le azioni potranno fare riferimento al personale dipendente dagli enti strumentali o al personale provinciale messo a disposizione degli enti medesimi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2018 per la retribuzione complessiva della dirigenza e del restante personale.

Gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con le relative conseguenze sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

Il riconoscimento di eventuali integrazioni alla retribuzione di risultato di dirigenti provinciali messi a disposizione è subordinato al parere del Dipartimento provinciale competente in materia di personale e della Direzione generale della Provincia.

A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa annuale per collaborazioni non potrà superare quella dell'anno 2019. Per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.

TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONI

1. la spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2019. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a

tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione all'interno del comune sede di servizio gli Enti strumentali si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;

2. la spesa complessiva annuale per il personale (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non potrà essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2019.

Dal raffronto vanno esclusi:

- i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale e alle azioni sul personale effettuati nel rispetto delle presenti direttive;
- la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, limitatamente alla parte tabellare e per quanto non assorbibile;
- la spesa relativa al personale che transita da un altro ente strumentale provinciale, autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- la spesa per eventuali corsi di formazione specificatamente destinati alla riqualificazione del personale nel caso di transito da un ente strumentale a carattere privatistico all'altro o di modifiche connesse all'attuazione del piano di riorganizzazione delle società provinciali, se e nei limiti autorizzati dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- le deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.

A.5 DISPOSIZIONI FINALI

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.